



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO
BASSA VAL BISAGNO

PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO E L'ASSOCIAZIONE CAVE CANEM A.S.D. PER LA CURA E MANUTENZIONE DI UN'AREA SITA IN SALITA GERBIDI NELLO SPAZIO RICOMPRESO TRA LA SCUOLA MEDIA L. CAMBIASO E LA SCUOLA MATERNA CAMOSCIO - RINNOVO TRIENNALE -

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART.16 DELLA TABELLA ALL.B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N.642)

Nella sede degli uffici municipali siti in Genova - piazza Manzoni n° 1, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 303.0.0.-77 del 23 novembre 2020 che ha approvato il patto di collaborazione in oggetto

TRA

il Comune di Genova - Municipio Bassa Val Bisagno con sede legale in Genova, via Garibaldi n° 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato dalla dott.ssa Maria Maimone, nella sua qualità di Direttore del Municipio, in virtù dell'Ordinanza del Sindaco n. 22 del 18.01.2018 con la quale le è stato conferito l'incarico dirigenziale di Direttore del Municipio Bassa Val Bisagno, ed ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di Dirigente presso la sede suddetta, di seguito denominato "Direttore";

E

L'A.S.D. Cave Canem"- Centro Sportivo Educativo Nazionale CESN Cinofilia con sede in Genova, Viale V.C. Bracelli n° 56 rappresentata dall'Ing. Luca Santoriello, in qualità di Presidente dell'associazione, di seguito denominato "Proponente";

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");
- che il Comune di Genova ha individuato, con determinazione dirigenziale n. 100.0.0. - 2 del 26/1/2017 l'unità operativa Ufficio Partecipazione e Dialogo con i cittadini della Direzione Gabinetto del Sindaco quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;
- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta numero 270 del 24.11.2016, lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;
- che il Comune di Genova ha individuato, ai sensi dell'art. 7 c. 4 del Regolamento, quale responsabile della sottoscrizione e stipula del presente patto di collaborazione ordinario il Segretario Generale del Municipio, dott.ssa Maria Maimone, ora Direttore;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

CONSIDERATO che:



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO
BASSA VAL BISAGNO

- l'oneroso impegno manutentivo degli spazi esterni pubblici può essere efficacemente coadiuvato da cittadini che ne hanno diretto interesse, sono parti in causa e ben conoscono le necessità del territorio;
- è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 130 del 6/11/2017 un Patto di collaborazione per la rigenerazione dell'area sita in salita Gerbidi nello spazio ricompreso tra la scuola media L. Cambiaso e la scuola materna Camoscio con l'Associazione Cave Canem, che ha manifestato l'intenzione di continuare detta collaborazione.
- le attività di collaborazione, previste nel suddetto patto, sono state regolarmente svolte, come da relazione consuntiva dell'Area Tecnica, per cui, a seguito della decisione di giunta Municipale n. 12 del 11/11/2020, si è ritenuto opportuno, considerato il buon esito delle attività realizzate, procedere al suo rinnovo per la durata di anni tre dalla data di sottoscrizione di codesto Patto.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Le premesse sono parte integrante del presente Patto.

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell'art. 7 del regolamento medesimo che, in base all'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente: collaborazione per la manutenzione e cura di un'area sita in salita Gerbidi nello spazio ricompreso tra la scuola media L. Cambiaso e la scuola materna Camoscio.

ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA/RIGENERAZIONE/GESTIONE IN FORMA CONDIVISA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono:

- **manutenzione e cura dell'area e conseguente presidio del territorio.**

Le azioni di cura e gestione in forma condivisa, quindi, risultano essere le seguenti:


- cura e manutenzione dell'area in particolare dell'area cani ad uso pubblico;
- apertura e chiusura cancelli dell'area oggetto del Patto
- pulizia dell'area, segnalazione di eventuali danneggiamenti o situazioni di pericolo.
- Organizzazione di giornate "open" per la cittadinanza in ambito cinofilo.

ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il Municipio Bassa Val Bisagno ed il Proponente si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- Ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto rispetto dei principi del suddetto regolamento.



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO
BASSA VAL BISAGNO

Pertanto il Municipio si impegna a:

Fornire attrezzature e materiali necessari all'attività.

Il proponente si impegna a:

Eeguire gli interventi proposti coordinandosi col Municipio – Area tecnica.

ART. 4 - MODALITA' DI FRUIZIONE COLLETTIVA

Le modalità di fruizione collettiva del bene comune urbano oggetto del presente patto sono le seguenti:

- Incontri periodici, dibattiti e approfondimenti pubblici in ambito cinofilo, attraverso l'organizzazione di giornate "open" aperte alla cittadinanza, per introdurre il mondo delle razze, dei gruppi cinofili, la loro selezione e le loro attitudini, al fine aumentare la consapevolezza in fase di adozione del cane, con lo scopo di creare binomi equilibrati nell'intento di ridurre il fenomeno di abbandono;
- Incontri periodici, dibattiti ed approfondimenti pubblici in ambito di "cinofilia urbana" attraverso l'organizzazione di giornate "open" aperte alla cittadinanza, per avvicinare quest'ultima al mondo del "Proprietario Cinofilo Responsabile" ed illustrare i diritti e i doveri dei proprietari dei cani anche attraverso una maggiore diffusione del "Regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città";
- Incontri periodici, dibattiti ed approfondimenti pubblici in ambito di "gestione del cane", attraverso l'organizzazione di giornate "open" aperte alla cittadinanza con laboratori pratici sull'obbedienza cinofila urbana e approfondimenti su temi riguardanti la gestione del cane, dalle tipologie di alimentazione fino alle principali patologie e vaccinazioni a cui è soggetto il cane;
- Incontri periodici e laboratori di presentazione e prova delle attività sportive in ambito "cinofil" (agility, rally.o, obedience, ricerca sportiva), attraverso l'organizzazione di giornate "open" aperte alla cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani, per i quali, ricordiamo l'ASD Cave Canem prevede dei tesseramenti agevolati al fine di avvicinarli e coinvolgerli nelle attività sportive con il cane;
- Coinvolgimento degli alunni delle classi elementari e medie degli istituti scolastici del territorio in incontri di approfondimento e laboratori con percorsi dimostrativi ed esperienziali insieme ai cani dell'ASD;
- Presentazione e dimostrazioni delle attività di educazione cani per disabili, con giornate "open" volte alla sensibilizzazione della cittadinanza verso le disabilità e verso l'utilità dell'affiancamento di un cane addestrato a persone affette da patologie invalidanti, con laboratori di prova aperti al pubblico e alle associazioni di tutela e assistenza socio-sanitaria operanti sul territorio.
- Garanzia di mantenimento estetico e funzionale dell'area pubblica.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ

Il proponente, si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

ART. 6 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione sarà operativa la copertura assicurativa per responsabilità civile del Comune di Genova sia nei confronti del volontario sia di terzi.

La copertura assicurativa non è operante nel caso in cui il cittadino attivo sia ritenuto direttamente responsabile di danni derivati a cose o persone, durante l'esecuzione degli interventi, se causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave.

La vigente polizza assicurativa infortuni, stipulata dal Comune di Genova, prevede il limite di età non superiore agli 80 anni per la validità dell'assicurazione.



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO
BASSA VAL BISAGNO

ART. 7 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Proponente si impegna a predisporre una relazione annuale illustrativa delle attività svolte.

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.

ART. 8 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA

Il Comune di Genova - Municipio Bassa Valbisagno si riserva di interrompere il presente rapporto di collaborazione in caso di inosservanza dei termini o inadempienze tecnico-operative rilevate segnalate o verificate dal Municipio con decisione inappellabile, opportunamente motivata, da comunicarsi ufficialmente anche senza anticipo.

ART. 10 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione il presente patto ha una durata tre anni dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato con specifico atto qualora non intervengano disdette dalle parti entro la scadenza prevista.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

ART. 11 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal “Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani”.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 23 novembre 2020

per il Comune di Genova - Municipio III Bassa Valbisagno
Il Direttore del Municipio - Dott.ssa Maria Maimone

.....

per il Proponente – “CAVE CANEM A.S.D.”
Il Presidente - Ing. Luca Santoriello

.....

Patto di collaborazione Area c/o scuola media Cambiaso e materna Camoscio in Salita Gerbidi - A.S.D. Cave Canem - rinnovo -